



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

Giudice del Lavoro

DECRETO

(art.28 L.300\70)

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **375/2020** promosso da:

CIMO IL SINDACATO DEI MEDICI - SEGRETERIA REGIONALE DELLE MA (C.F. 93046540428)

FASSID FEDERAZIONE AIPAC AUPI SIMET SINAFO SNR DIRIGENTI - S (C.F. 10222531005)

FESMED FEDERAZIONE SINDACALE DIRIGENTI MEDICI (C.F. 97116700580)

ANPO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIMARI OSPEDALIERI - SEGRETERIA (C.F. 80009120256)

FP CGIL MARCHE - SEGRETERIA REGIONALE DELLE MARCHE (C.F. 93075300421)

CISL MEDICI - SEGRETERIA REGIONALE DELLE MARCHE (C.F. 93035810428)

FP UIL - SEGRETERIA REGIONALE DELLE MARCHE (C.F. 00000000000)

con il patrocinio del\degli avv. FALETTI GIANCARLO

RICORRENTE/I

contro

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE ASUR MARCHE

AREE VASTE N. 1 -2 3-4-5

con il patrocinio dell'avv. BARATTINI MARISA

Il Giudice

-sciogliendo la riserva

-visti gli atti

-decidendo in base alla sommaria valutazione delle risultanze documentali, richiesta dalla natura del presente provvedimento

osserva quanto segue.

Il capo *b*) delle conclusioni, in cui si chiede (come "rimozione degli effetti") di «ordinare ... ad Azienda ASUR» di «mettere a disposizione i dati» di cui al punto 2 del «preambolo propedeutico» del 18\2\20 (doc.13 di parte ricorrente), consente (indirettamente) di enucleare una precisa condotta, e quindi esprime adeguatamente una domanda ai sensi dell'art.28 L.300\70, che del resto appare fondata.

Emerge infatti, in sintesi, dalle deduzioni delle parti, che l' Azienda:

- nel corso delle trattative per la stipulazione dei Contratti Collettivi Integrativi (CCI) per le singole Aree Vaste (AAVV), - volte tra l'altro a definire una «maggiorazione della

retribuzione di posizione per i dirigenti dopo il primo quinquennio di attività» (e cioè per i titolari degli incarichi di cui alla lettera c) dell'art.27 CCNL, utilizzando «gli importi.. non ancora erogati negli anni pregressi.. a partire dal 2010»: v pag 5 della memoria di costituzione) - ha negato la disponibilità a fornire i nominativi dei dirigenti medici destinatari (dal 2010) di «tutte le ..voci del Fondo di posizione attribuite» (v comunicazione ASUR 6/3/20, doc.9 di parte ricorrente);

- ritenendo, nonostante ciò, di aver «fornito tutti i dati richiesti dai sindacati ai fini della consapevole contrattazione», ed inoltre di aver «fattivamente collaborato» «nella lunga fase delle trattative» «nel rispetto della trasparenza, della lealtà e della buona fede», in data 1\4\20 «ha comunicato alle OOSS che, trascorsi 10 giorni, avrebbe... se del caso.. proceduto alla sottoscrizione unilaterale provvisoria dei CCI» «ai sensi dell'art.40 comma ter D. L.vo 165/01» (v doc.16 allegato al ricorso, e pag 16 della memoria di costituzione).

Si deve quindi osservare che - a prescindere dalla discussa interdipendenza o pregiudizialità tra la stipulazione dei CCI (ovvero tra la possibilità di determinare consensualmente i criteri di attribuzione delle risorse del “Fondo di posizione”, dando per presupposta la consistenza di quest'ultimo dichiarata dall'Azienda e risultante dalla documentazione dalla stessa predisposta e trasmessa), e la verifica della corretta consistenza [residua] del Fondo medesimo - quest'ultima verifica appare:

- inerente alle prerogative del Sindacato: la stessa convenuta, a pag 8-9 della comparsa di costituzione, richiamando «note applicative della circolare 25 del 19/7/12» della Ragioneria dello Stato, afferma che «la costituzione del fondo è oggetto di informativa» in favore dei Sindacati; del resto, anche dai verbali in atti emerge un pacifico riconoscimento (nel corso delle trattative) di una tale legittimazione, laddove per esempio (v verbale 29/1/20, doc.7 di parte resistente) le parti concordano «di procedere ad una verifica .. del generale impegno del Fondo contrattuale ... mediante tavoli tecnici da convocarsi a stretto giro»;
- illegittimamente preclusa dal datore di lavoro (disattendendo la precisa a fronte della richiesta formulata nel “preambolo propedeutico alla sottoscrizione dei CCIA” del 18/2/20, allegato alle nota ASUR 6/3/20, doc.9 di parte resistente) in quanto:
 - la documentazione trasmessa dall'Azienda [doc.3a) e 5 di parte resistente], priva di nominativi, non consente una verifica approfondita: si tratta infatti di un elenco di figure dirigenziali, con la indicazione della rispettiva retribuzione annua di posizione, e cioè in tutta apparenza di un (astratto) prospetto dell'organico privo di riferimenti alla sua evoluzione nel tempo, e ad eventuali scoperture (ovvero alla evoluzione dell'organico “di fatto”), come tale evidentemente opaco a qualsiasi indagine, ai fini della verifica (che i sindacati ricorrenti sono legittimati, ed affermano di essere concretamente intenzionati, ad eseguire) che il «fondo sia stato» effettivamente «utilizzato per i fini per cui è stato costituito», attraverso il riscontro di «quali e quanti incarichi sono stati assegnati e quanto è il valore .. di tutte le ... voci del fondo di posizione» per «ciascun dirigente» in modo da verificare «anche «quanto speso per ciascun incarico dirigenziale» (v verbale dell'assemblea 13/1/20, doc.7 allegato al ricorso);
 - le ragioni del diniego appaiono inconsistenti, laddove inerenti da un lato ad una generica e non meglio definita intenzione, attribuita ai Sindacati, di esercitare un (asseritamente improprio) «controllo generalizzato sull'operato dell'azienda» che sarebbe «escluso dallo stesso legislatore e ribadito nel regolamento aziendale vigente» (v. citata nota ASUR 6/3/20), e dall'altro ad un richiamo alla «riservatezza» dei dipendenti, il quale appare (in mancanza, tra l'altro, di riferimenti al contenuto di disposizioni adottate ai sensi dell'art

11 D. L.vo 196/03) meramente pretestuoso, trattandosi di dirigenti pubblici già assoggettati (come ricordato dalla stessa convenuta: v art.14 D. L.vo 33/13) alla pubblicazione degli incarichi ricevuti e della retribuzione percepita, e che quindi non si vede come possano essere o sentirsi indebitamente pregiudicati nella loro "riservatezza" dal fatto che (non l'opinione pubblica, ma le OOSS che istituzionalmente ne curano gli interessi) possano venire a conoscenza delle singole voci di cui tale retribuzione si compone (cfr. peraltro, sull'argomento, Cass 14060/19).

In conclusione si deve ritenere antisindacale il diniego, conseguendone l'ordine richiesto da parte ricorrente.

*

Devono invece essere disattesi gli altri capi delle conclusioni, nei quali si chiede di ordinare alla parte resistente di:

- [capo a)] «dare attuazione a quanto già previsto negli accordi ASUR, riguardanti l'attribuzione dell'incarico ex art.27 lett.c erogando le differenze retributive..»: laddove, per quanto in tutta apparenza dedotto dalle stesse sigle ricorrenti, preliminare a tale erogazione è appunto la determinazione (in contraddittorio sindacale) del dovuto: risultando pertanto inattuale l'omissione retributiva imputata alla controparte;
- [capo c)] «sottoscrivere di CCI 2018 e 2019 di ciascuna Area Vasta . con l'inserimento del cd lodo Chiariello ... e provvedere alla erogazione dei residui.. come acconti»: laddove non si vede quale condotta illegittima (antisindacale) potrebbe aver generato l'obbligo di sottoscrivere contratti con contenuto determinato, ovvero di corrispondere "acconti" ai dipendenti;
- [capo d)] «attivare i tavoli tecnici» nei quali esaminare la documentazione richiesta: non riscontrandosi, anche in tal caso, una omissione attuale di un tale specifico obbligo;
- [capo e)] «certificare.. i dati così risultanti e provvedere .. a corrispondere a ciascun dirigente ... il dovuto»: si richiama in merito quanto osservato in relazione a paragrafi a) e d).

Per tutto quanto sopra la causa viene decisa come nel seguente dispositivo (precisando che esso non presuppone necessariamente la esistenza materiale della documentazione, ma implica eventualmente l'obbligo di redigerla: il che, per quanto dedotto dalla resistente, è già stato - almeno parzialmente - fatto in corso di causa), il quale dispone in ordine alle spese secondo la (sostanziale) soccombenza: rilevando che l'art 18 L.300/70 non prevede la pubblicazione del decreto di cui al primo comma, ma della sentenza penale che eventualmente consegue alla sua inottemperanza

P.Q.M.

Visto l'art.28 L.300/70,

Ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,

ORDINA alla resistente Azienda di consegnare ai sindacati ricorrenti, entro 30 giorni, la documentazione contenente i dati descritti al punto 2 del "preambolo propedeutico alla sottoscrizione dei CCIA" del 18/2/20

CONDANNA l'ASUR Marche, in favore dei Sindacati ricorrenti, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi e € 4.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed oltre accessori di legge.

Ancona, 2 febbraio 2021

Il Giudice
Andrea De Sabbata